

Sede legale:
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

www.trentinoriscossionispa.it
✉ info@trentinoriscossionispa.it
☎ 0461/495532
☎ 0461/495510

AI FABBRICANTI
DI ENERGIA ELETTRICA
LORO INDIRIZZI

TRENTO, 09 Dicembre 2009

PROT. N. 9036/85/0038/AR/sz

OGGETTO: Addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica. Istruzioni Operative.

Con la presente, si forniscono le necessarie istruzioni operative per procedere alla corretta liquidazione dell'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica-anno imposta 2009, per il calcolo ed il pagamento delle rate di acconto 2010 e del conguaglio 2009, nonché per tutti gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione annuale di consumo.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2008 l'addizionale deve essere versata alla società Trentino Riscossioni Spa, società costituita ai sensi dell'articolo 34, comma 1 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ed a cui la Provincia Autonoma di Trento ha affidato le funzioni relative alle attività di riscossione spontanea e coattiva, di accertamento e di liquidazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, tra le quali l'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica.

Il versamento dell'addizionale deve essere effettuato secondo le seguenti modalità.

ENTITA' DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2009

La Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione n. 2751 dd. 25 ottobre 2001 ha determinato, con effetto dal 1° gennaio 2002, **in euro 0,0093** la misura dell'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica. Tale provvedimento non ha apportato grandi modifiche rispetto al corrispondente valore di 18 lire, vigente nel 2001 ma, nella trasformazione da lire ad euro è stato introdotto un arrotondamento minimo che, riducendo i decimali, consente di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.

La medesima deliberazione ha inoltre stabilito che, in sede di versamento, le somme dovute alla Provincia a titolo di **tributo provinciale** debbono essere **arrotondate ad unità di euro**, operando per difetto se la parte decimale dell'importo dovuto è inferiore a 50 centesimi di euro, per eccesso nel caso contrario (pari o superiore a 50 centesimi di euro).

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO ANNO 2009

Entro il mese di marzo del 2010 i fabbricanti sono tenuti a presentare alla società Trentino Riscossioni Spa – Via Romagnosi, 9 **una copia cartacea della dichiarazione dei consumi per l'anno 2009** inoltrata all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio **corredata dalle copie delle ricevute dei versamenti effettuati.**

Se la dichiarazione è presentata direttamente alla società Trentino Riscossioni, verrà rilasciata ricevuta, se inoltrata tramite servizio postale, ai fini del rispetto della scadenza farà fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

CALCOLO DEL CONGUAGLIO PER L'ANNO 2009 E DELLA RATA PER L'ANNO 2010

Il saldo dell'imposta a debito o a credito è dato dalla differenza tra l'imposta liquidata nella dichiarazione e i ratei d'acconto versati nel corso del 2009 tenendo conto dell'eventuale credito dell'anno precedente.

La nuova rata di base per l'anno 2010 sarà pari ad un dodicesimo dell'imposta calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2009 e della aliquota vigente alla data di presentazione della dichiarazione (per l'anno 2010 euro 0,0093).

Nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2010, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della nuova rata di base. Il saldo imposta a debito 2009 (conguaglio), andrà ad aumentare di pari importo la rata di gennaio. In caso di imposta a credito, il recupero dello stesso avverrà, fino a concorrenza completa dell'importo, a partire dalla stessa rata di gennaio (come previsto nelle precedenti istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione di consumo energia elettrica dell'Agenzia delle Dogane).

Nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2010, la rata di gennaio avrà lo stesso valore della rata di base determinata per l'anno 2009. Alla nuova rata di febbraio andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la nuova rata di base e la rata dovuta a gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo versato a gennaio alla nuova rata di base. Il saldo imposta a debito 2009 (conguaglio), andrà ad aumentare di pari importo la rata di febbraio. In caso di imposta a credito, il recupero dello stesso avverrà, fino a concorrenza completa dell'importo, a partire dalla stessa rata di febbraio (come previsto nelle precedenti istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione di consumo energia elettrica dell'Agenzia delle Dogane).

Nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2010, le precedenti rate di gennaio e febbraio avranno lo stesso valore della rata di base determinata per l'anno 2009. Alla nuova rata di marzo andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la nuova rata di base e le rate dovute a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo versato a gennaio e febbraio alla nuova rata di base. Le altre rate (da aprile a dicembre) assumeranno il valore costante della rata di base. Il saldo imposta a debito 2009 (conguaglio) dovrà essere versato entro la scadenza prevista per la rata di marzo. In caso di saldo imposta a credito il recupero dello stesso avverrà fino a concorrenza completa dell'importo a partire dalla stessa rata di marzo (come previsto nelle precedenti istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione di consumo energia elettrica dell'Agenzia delle Dogane).

VERSAMENTO ACCONTO IN UN'UNICA SOLUZIONE ANNUALE ANTICIPATAMENTE

Si fa presente che il versamento anticipato delle rate di acconto mensili in un'unica soluzione annuale, disciplinato dall'art. 56 comma 2 del D.lgs 504/1995, deve essere effettuato prima della scadenza del 16 gennaio, comprensivo di eventuale conguaglio.

MODALITA' DI VERSAMENTO:

TRAMITE SERVIZIO POSTALE

In allegato alla presente circolare si inviano 13 bollettini di c.c.p.: uno per il conguaglio e gli altri dodici per ciascuna rata mensile.

Ogni bollettino ha prestampata la scadenza del mese di riferimento e tutti i dati del contribuente. Per il versamento del conguaglio e delle rate va utilizzato il bollettino di riferimento inserendo solo l'importo da versare.

Si raccomanda di utilizzare, per ogni acconto mensile e per l'eventuale conguaglio, il relativo bollettino sul quale è prestampato il mese di riferimento (o conguaglio) e la data di scadenza.

TRAMITE SISTEMA BANCARIO

Chi, in alternativa, intende avvalersi del sistema di pagamento tramite bonifico bancario, dovrà utilizzare per il versamento degli acconti mensili, il modello "ORDINE DI PAGAMENTO" allegato alla presente circolare.

In corrispondenza delle scadenze e dei codici pratica prestampati sull'ordine di bonifico **inserirà l'importo della rata mensile dovuta per l'anno 2010.**

Se risulta una somma a conguaglio a debito per l'anno 2009, dovrà compilare anche la relativa casella (in fondo) prestampata con il codice pratica.

L'ordine di bonifico, presentato dall'utente alla propria banca, consentirà l'addebito sistematico, alle previste scadenze, degli importi costanti e dell'eventuale rata di conguaglio, con versamento diretto a Trentino Riscossioni Spa.

Il contribuente è comunque invitato a raccomandare alla propria banca **di riportare sempre, quale causale di bonifico, la stringa di dati richiesta, costituita dal codice pratica** (prestampato e variabile per ogni scadenza). Si precisa che al fine di evitare eventuali contestazioni in ordine all'osservanza del termine per il pagamento del tributo, l'ordine di bonifico dovrà essere effettuato tassativamente entro e non oltre il termine di scadenza dell'imposta, **con valuta fissa per il beneficiario corrispondente alla data di scadenza del tributo.**

Si segnala infine che l'utilizzo del bollettino prestampato o dell'ordine di bonifico prestampato, **non** esonera il contribuente dall'obbligo di inoltrare annualmente (allegandole alla dichiarazione di consumo) le copie delle ricevute o delle attestazioni di versamento alla società Trentino Riscossioni spa, che rimane comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti (tel. 0461/495392).

Si comunica inoltre che tutte le informazioni per il corretto assolvimento del tributo sono reperibili sul sito internet di Trentino Riscossioni spa all'indirizzo www.trentinoriscossionispa.it.

- Stefano Riccamboni -
Direttore Generale